

 <p>Comune di Pogliano Milanese (Città Metropolitana di Milano)</p>	<p align="center">SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.</p> <p align="center">– periodo dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2027 –</p> <p align="center">Codice CPV principale: 79417000-0</p>
	<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</p>

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 2 - IMMOBILI DOVE OPERA IL PERSONALE COMUNALE.....	2
Art. 3 - PRESTAZIONI	2
3.1 A) Servizio di Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.....	2
3.2 B) Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente	3
3.3 C) Prove di evacuazione	4
3.4 D) formazione.....	4
Art. 4 - DURATA CONTRATTUALE	4
Art. 5 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DI CONTRATTO	5
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	5
Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	6
ART. 8 - CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ.....	6
ART. 9 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA.....	7
Art. 10 - PENALITA'	7
Art. 11 - PAGAMENTI.....	8
Art. 12 - REVISIONE PREZZI	9
Art. 13 - VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO	9
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA	9
Art. 15 - SUBAPPALTO	10
ART. 16 – RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO UNILATERALE	10
Art. 17 - ONERI E ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....	11
ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 19 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	12
Art. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 21 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	12
Art. 22 - CONTROVERSIE	12
Art. 23 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI.....	13
Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., come successivamente dettagliato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2 - IMMOBILI DOVE OPERA IL PERSONALE COMUNALE

Gli stabili comunali in cui prestano servizio i dipendenti del Comune di Pogliano sono i seguenti:

- Palazzo Municipale di P.zza Avis-Aido, 6;
- Sede del Comando di Polizia Locale di via A.Toscanini, 1;

Art. 3 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono le seguenti:

3.1 A) Servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (Allegato A)

Assunzione dell'Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Assumere l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione:

- a. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività;
- d. proposta di appositi programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f. fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36;
- g. definizione dell'organigramma della sicurezza;

Assistenza alla nomina delle figure del Servizio di prevenzione e protezione:

- Sessione di Lavoro con il Datore di Lavoro, per l'individuazione delle seguenti figure:
 - incaricati della lotta antincendio;
 - incaricati del pronto soccorso;
 - incaricati dell'evacuazione e dell'emergenza;

Aggiornamento documentale:

- a. Sessione di lavoro con il Datore di Lavoro per l'aggiornamento della documentazione:
 - Relazioni sulla Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro e relazione d'individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali;
 - Relazioni sulla valutazione del rischio incendio;
 - Relazioni sulla valutazione del rischio chimico;

- Relazioni sulla valutazione dei rischi fisici non strumentali (vibrazioni, rumore, etc);
 - Relazione sulla valutazione dei rischi per le donne in gravidanza;
 - Relazione sulla valutazione stress lavoro correlato;
 - Piani di emergenza (PE);
 - Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza.
- b. proposte condivise con il Datore di Lavoro finalizzate ad interventi comuni e interventi differenziati per la riduzione dei fattori di rischio in relazione allo stress lavoro correlato;
 - c. Aggiornamento delle Planimetrie di emergenza generali;
 - d. Verifica per l'eventuale integrazione della segnaletica di sicurezza;
 - e. Consulenza sistematica in caso di acquisto di nuovo materiale di cui le caratteristiche influiscano sulla sicurezza, igiene ed ergonomia.

Assistenza al Datore di Lavoro:

- a. Assistenza tecnico legislativa al Datore di Lavoro per quanto attiene l'applicazione del D.Lgs 81/08;
- b. Assistenza al Datore di Lavoro per i coordinamenti con gli organi di controllo (Asl, Direzione Provinciale Lavoro, ect...).

Collaborazione con il medico Competente:

- a. Sopralluoghi congiunti con il Medico Competente presso gli immobili per la verifica della salubrità degli ambienti di lavoro; Visione del protocollo sanitario in collaborazione con il Medico Competente.

3.2 B) Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente (Allegato B)

L'espletamento dell'incarico prevede le attività di sorveglianza sanitaria di cui agli *artt. 25 (Obblighi del Medico Competente)*, 40 (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*) e 41 (*Sorveglianza Sanitaria*) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tenuto conto che per l'espletamento delle attività previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, il medico competente prenderà contatti con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

In particolare sono oggetto dell'appalto i sotto indicati servizi:

- a. accertamenti medici preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica;
- b. visita medica preventiva in fase pre-assuntiva tesa a valutare l'idoneità alla mansione specifica;
- c. accertamenti medici periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d. accertamenti medici su richiesta dei singoli lavoratori, alle condizioni indicate dalla normativa;
- e. accertamenti medici in occasione di cambio della mansione;
- f. accertamenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- g. identificazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, sulla base delle indicazioni di indirizzo e obbligo normativo;
- h. attività dei medici specialisti nonché accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente finalizzati alla formulazione dei giudizi di idoneità secondo il piano aziendale di sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico Competente in collaborazione con l'Ufficio Personale del Comune di Pogliano Milanese;
- i. accertamenti sanitari mediante esami clinici e biologici e indagini diagnostiche (come meglio dettagliati nell'allegato B).

Le prestazioni di sorveglianza sanitaria riguardano complessivamente **n. 35 dipendenti** del Comune di Pogliano Milanese, così suddivisi:

- n. 1 operaio;
- n. 6 agenti di Polizia Locale;
- n. 1 messo comunale;
- n. 1 assistente domiciliare;
- n. 2 operatori/insergenti;
- n. 5 impiegati tecnici;
- n. 19 impiegati amministrativi.

Il numero di dipendenti è soggetto a variazioni, in più o in meno, a seguito di collocamento a riposo, dimissioni, mobilità in uscita, altri eventi che incidono sulla persistenza del rapporto di lavoro, assunzioni, mobilità in entrata.

3.3 C) Prove di evacuazione (Allegato C)

Il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare almeno una volta all'anno delle prove di evacuazione presso i seguenti edifici:

- Sede del Municipio, p.za Volontari Avis-Aido n. 6
- Comando di Polizia Locale, via Toscanini n. 1

3.4 D) formazione (Allegato D)

Il servizio prevede l'erogazione, su richiesta dell'Amministrazione, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA (Piano di Formazione, Informazione e Addestramento), svolti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

I protocolli formativi e le azioni informative dovranno essere in ogni caso adeguati alle reali esigenze dell'Amministrazione Contraente, intendendosi per adeguatezza la congruenza con la natura e l'entità dei rischi rilevati all'interno dei luoghi di lavoro e del numero e delle mansioni dei lavoratori interessati.

La formazione sarà erogata, ricorrendone le condizioni e la compatibilità, in modalità e-learning, ovvero presso la sede dell'ente. Le date dei corsi saranno comunicate dalla Stazione Appaltante con un anticipo di minimo quattro settimane lavorative. I corsi saranno tenuti in orari compatibili con il normale orario di lavoro applicato dalla Stazione appaltante secondo le modalità operative di svolgimento previste dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 221/CSR) e relativo Allegato I *"La formazione in e-learning in materia di salute e sicurezza"*.

Il Servizio ha come principale obiettivo quello di assicurare alla Stazione Appaltante la disponibilità di uno strumento, il Piano di Formazione, che permetta di:

- identificare e gestire le reali esigenze formative del personale relativamente ai rischi individuali e collettivi;
- programmare le attività di formazione, informazione e addestramento finalizzate a mantenere costantemente nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza;
- erogare i corsi di formazione.

Art. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il servizio in oggetto avrà durata triennale e si svolgerà nel periodo dall' 1.07.2024 al 30.06.2027.

È fatto obbligo all'aggiudicatario proseguire il servizio anche dopo la scadenza, alle medesime condizioni del contratto in essere, per un massimo di mesi 3 (tre) nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del nuovo servizio.

Art. 5 – CRITERIO DI SCELTA DELL'OFFERTA ECONOMICA E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONTRATTO

Il criterio stabilito dalla stazione appaltante per la scelta dell'offerta è quello di cui all'art. 108 c.3 del D.Lgs 36/2023, ovvero il criterio del minor prezzo.

L'importo dell'offerta economica da indicare è quello risultante dalla somma degli importi indicati negli allegati (Allegato A – B – C – D) di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del precedente articolo 3.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione per il triennio una somma complessiva di **€. 17.000,00.-** al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere, così suddiviso:

€. 11.000,00.-, al netto dell'IVA, per il servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro;

€. 6.000,00.-, al netto dell'IVA, per il servizio di sorveglianza sanitaria, prestazioni sanitarie e medico competente.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

La stazione appaltante non ha determinato costi della manodopera ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.Lvo 36/2023 inteso che i servizi in argomento devono intendersi servizi di natura intellettuale.

L'importo dell'appalto è da ritenersi puramente indicativo ai fini dell'impegno di spesa.

Il servizio è contabilizzato a misura. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite ai prezzi risultanti dal prezzario inserito nell'offerta (Allegato A – B – C – D), senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere.

L'offerta economica effettuata si intende valida per la durata complessiva dell'affidamento del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, i prezzi contrattuali saranno pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Per le prestazioni che vi sono soggette, l'I.V.A. sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

Le spese relative alle visite mediche eccezionali, di natura specialistica alle quali, a suo giudizio, il Medico competente ritenga dover sottoporre il personale, verranno trattate caso per caso e saranno a carico dell'Ente.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

1. Comunicare all'aggiudicatario con il tramite dell'ufficio del personale eventuali modifiche relative all'organizzazione dell'Ente;
2. comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
3. archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
4. conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo;

5. fornire all'aggiudicatario l'elenco e la tipologia delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi;
6. verificare che i propri dipendenti rispettino gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto. Il servizio dovrà essere conforme a quanto riportato nel presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non adempia alle condizioni indicate nel presente capitolato, potrà incorrere ad insindacabile giudizio della stazione appaltante nella risoluzione del contratto.

Al fine di non creare disservizi all'attività comunale, l'aggiudicatario dovrà garantire i suddetti servizi ininterrottamente per tutta la durata del contratto.

L'Offerente rimarrà vincolato alla propria proposta per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Comune di Pogliano Milanese da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo, pertanto è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno.

L'aggiudicatario deve assicurare la reperibilità telefonica da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30.

L'aggiudicatario deve garantire, a pena di esclusione, per tutto il periodo della durata contrattuale, che tutte le visite mediche e gli esami verranno effettuati presso idoneo locale a propria disposizione in proprietà/locazione/comodato etc, sito tassativamente in uno dei paesi limitrofi/CONFINANTI a Pogliano Mil.se evitando pertanto di utilizzare locali dell'ente. La strumentazione necessaria dovrà essere fornita, di volta in volta, dal Medico Competente.

L'aggiudicatario deve garantire, a pena di esclusione, per tutto il periodo della durata contrattuale, che tutti i corsi di formazione previsti in presenza siano organizzati presso la sede del Comune di Pogliano Mil.se.

Per gli incontri periodici l'appaltatore garantisce una visita all'anno per l'approfondimento di argomenti e tematiche ritenute più importanti e per la normale gestione dei servizi obbligatori relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro con la precisazione che tali visite includono gli eventuali sopralluoghi presso le sedi comunali. La documentazione prodotta verrà aggiornata in occasione di ogni variazione significativa dei processi del Committente.

Sono altresì a carico dell'appaltatore:

- a. ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
- b. tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti all'espletamento del servizio nonché gli oneri assicurativi per rischi, infortuni responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Aggiudicatario stesso, di terzi e dell'Amministrazione;
- c. l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche.

Il Medico Competente proposto in sede di gara:

- a. deve aver maturato esperienza, all'interno della pubblica amministrazione, nell'ambito dei servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nel quinquennio 2019-2023;
- b. deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente capitolato;
- c. deve avvalersi dei medici specialisti e/o dei laboratori di analisi per gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio;
- d. può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con oneri completamente a carico del soggetto aggiudicatario e lo stesso soggetto si assumerà qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l'aggiudicatario, il suo personale e i soggetti individuati in fase di offerta.

ART. 8 - CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria, dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali informatizzate comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata.

La custodia delle cartelle sanitarie, attualmente presenti presso al sede dell'Ente dovranno essere prese in custodia da parte dell'Aggiudicatario che deve provvedere alla loro conservazione in un luogo sicuro e riservato secondo le disposizioni normative in merito.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico.

Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso all'Amministrazione Comunale, ma rimangono a carico del Medico Competente in solido con l'Aggiudicatario che lo ha individuato.

ART. 9 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un servizio di segreteria organizzativa e gestionale che comprenda in modo indicativo e non esaustivo le seguenti prestazioni:

1. definizione scadenziario e programmazione delle visite del medico;
2. gestione di tutte le prenotazioni (accertamenti ed esami, visite specialistiche), sia dei singoli utenti e della documentazione ad essi inerente (n. cartella sanitaria, protocollo di rischio, accertamenti obbligatori, periodicità, refertazioni, ecc.), che dovrà essere svolta con procedure informatiche.
3. comunicare tempestivamente all'ufficio personale e al datore di lavoro eventuali assenze non giustificate dei dipendenti convocati a visita.
4. supporto ai referenti indicati dall'Amministrazione, tramite telefono e/o casella di posta elettronica dedicato.

Art. 10 - PENALITÀ

Il Responsabile di Servizio su indicazioni del D.E.C. provvederà discrezionalmente a ad

applicare le penali che l'Amministrazione comminerà all'Aggiudicatario contestando formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile nei casi di seguito previsti:

1. mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario e/o del Medico Competente di uno qualunque degli obblighi di cui al Capitolato di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii. per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta) fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto.
2. mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario e/o del Medico Competente di uno qualunque dei termini temporali di cui alla normativa vigente per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 5 (cinque) giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 150,00 (centocinquanta) per ogni giorno ulteriore sino a 30 (trenta giorni), trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari, si applica una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Per l'esecuzione delle penali il Comune potrà rivalersi mediante trattenute su eventuali competenze dovute all'aggiudicatario e sul deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito. Ai sensi dell'art. 1382 c.c. si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 11 - PAGAMENTI

I pagamenti relativi al servizio di nomina del medico competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) saranno effettuati in rate annuali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate.

I pagamenti di tutte le altre prestazioni avverranno con cadenza trimestrale. L'appaltatore ha l'obbligo di presentare trimestralmente il rendiconto delle attività svolte, sulla base del programma operativo concordato con il Datore di Lavoro.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF6R0V, previo invio di buono da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che attesta la corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 15 giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'aggiudicatario. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 12 - REVISIONE PREZZI

Non è prevista né consentita la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai termini dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, quindi i prezzi unitari allegati al presente capitolato resteranno fissi e invariabili per la durata del contratto stesso.

Art. 13 - VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

Per quanto previsto dall'articolo 120, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, del D.Lgs 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 D.Lgs 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'esecutore dei servizi è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

Art. 15 - SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si rimanda a quanto previsto l'art.119 del D.Lgs 36/2023.

ART. 16 – RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO UNILATERALE E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario non ha facoltà di disdire il contratto prima della scadenza, salvi i casi previsti dalle norme vigenti (artt. 1453, 1463 e 1467 del codice civile).

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del RUP stesso qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto:

1. siano state applicate, con le modalità di cui all'art. 10, penalità di importo pari al 10% dell'ammontare del contratto;
2. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
3. in caso di cessione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
4. cessione del credito in violazione delle disposizioni di legge;
5. in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, co. 1, della L 136/2010 e s.m.i.;
6. perdita o accertata carenza a seguito di verifiche, in capo all'Aggiudicatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. violazione ripetuta del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Aggiudicatario, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
8. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Aggiudicatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

Nei casi previsti l'Aggiudicatario, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento delle prestazioni ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, disponga di valersi della clausola risolutiva ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'assuntore.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Aggiudicatario, l'amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno dell'Aggiudicatario una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni riferite ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Aggiudicatario il servizio ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 17 - ONERI E ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del disciplinare, compresi gli oneri derivanti da innovazioni normative, sono a carico dell'incaricato.

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo verbale; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante che è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 2.000.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti sul luogo di espletamento del servizio e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. avrà altresì il compito di effettuare controlli a campione del servizio in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione all'Aggiudicatario.

Qualora pervenga una segnalazione di disservizio e/o inadempimento, il D.E.C. e/o i predetti referenti provvederanno agli opportuni accertamenti. Il D.E.C. invierà opportuno reclamo all'Aggiudicatario che dovrà:

- a. contestarlo, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione in maniera circostanziata e documentata, qualora ritenga infondato ed inesistente il disservizio e/o l'inadempimento;
- b. eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e a darne comunicazione al D.E.C./referenti, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.

Il D.E.C. ricevuta la replica dell'Aggiudicatario, effettuerà d'intesa con il Responsabile di Servizio le verifiche del caso finalizzate all'applicazione o meno delle penali.

Art. 19 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante, salvo il subentro della gestione del fallimento per garantire continuità e la corretta conclusione del contratto, si provvederà a nuovo affidamento del servizio, senza pregiudizio di ogni azione a tutela degli interessi economici, patrimoniali e di garanzia del servizio da parte della Stazione Appaltante.

Art. 21 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per le quali non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, il Foro della Sede Legale dell'Ente (Foro di Milano).

Art. 23 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti, appalti e responsabilità.

Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta si obbliga ad ottemperare agli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

La ditta, in caso di affidamento, si obbliga altresì:

- a comunicare entro 7 giorni alla stazione appaltante qualsiasi eventuale variazione rispetto ai dati dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con il COMUNE DI POGLIANO MILANESE.
- A provvedere ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Il Comune di Pogliano Mil.se, con sede legale in Piazza Volontari Avis Aido 6 – 20005 Pogliano Mil.se (MI), P.IVA 04202630150.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): Il Responsabile della Protezione dei Dati è Rete Entionline All Privacy, costituita dalla persona giuridica Gruppo Maggioli S.p.A ed Avv.to Guido Paratico, con sede legale ed operativa in Brescia, Via Triumplina 183/B.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

- e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Pogliano Milanese, Giugno 2024

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Programmazione Urbanistica
Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale**
(arch. Ferruccio Migani)